



Bruxelles, 31.3.2014
COM(2014) 200 final

ANNEX 1

ALLEGATO

PROTOCOLLO

**riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui
principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi
dell'Unione**

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un
accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della
partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione**

**ALLEGATO
PROTOCOLLO**

**riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui
principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi
dell'Unione**

L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione",

da una parte,

e

LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso "il Libano",

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente "le Parti",

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso "l'accordo euromediterraneo"¹, è stato firmato a Bruxelles il 1° aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.
- (2) Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.
- (3) In numerose altre occasioni il Consiglio ha sostenuto tale politica nelle proprie conclusioni.
- (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale esposta nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 per consentire ai paesi partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari.
- (5) Il Libano ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.
- (6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Libano a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da parte del Libano e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti del Libano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Libano può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Libano a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

¹ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2).

Articolo 2

Il Libano fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti del Libano possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi dell'Unione ai quali il Libano contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Libano si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

1. Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Libano a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da parte del Libano e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti del Libano, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

2. Qualora il Libano chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca al Libano l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte del Libano dovranno essere stabilite nel quadro di una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

1. Ciascuna convenzione conclusa a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio², il controllo finanziario, le verifiche contabili o le altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

2. Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

² Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 7

1. Il presente protocollo si applica fintantoché l'accordo euromediterraneo rimane in vigore.
2. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.
3. Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. L'estinzione del protocollo a causa della denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione del Libano a uno o più programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Libano.

Articolo 10

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva della sua conclusione successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il

Per l'Unione europea

Per la Repubblica libanese